

Le incognite derivano dai paletti della legge di Stabilità sugli aumenti stipendiali

## Pensioni, rebus sull'ammontare Penalizzazioni da definire per chi sfora la contribuzione

DI FRANCO BASTIANINI

**D**ubbi sulla determinazione della pensione. Dubbi che serpeggiano tra le migliaia di dirigenti scolastici, docenti e personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario che dal prossimo 1° settembre andranno in pensione per dimissioni volontarie, per raggiunti limiti di età o di massima anzianità contributiva o per qualsiasi altra causa. A destare preoccupazione sono le disposizioni in materia previdenziale contenute rispettivamente nei commi 113, 707 e 708 della legge di stabilità, n. 23 dicembre 2014, n. 190.

**Preoccupazioni alcune comprensibili**, altre assolutamente ingiustificate. Partiamo da queste ultime. Il comma 113 dispone che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, non trovano applicazione - limitatamente ai soggetti che hanno maturato il previsto requisito di anzianità contributiva, pur non possedendo i 62 anni di età anagrafica - le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legge 201/2011: 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, 2 punti percentuale per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni, sulla quo-

ta di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente al 1° gennaio 2012.

**Quindi nessuna penalizzazione** anche se al 31 agosto 2015 il pensionando non possa fare valere 62 anni di


ai fini della determinazione della misura del trattamento l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata tra la data del conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

**La tortuosità del testo non permette** tuttavia non solo di quantificare una percentuale di riduzione ma anche di definire chiaramente i soggetti che potrebbero essere interessati. Anche in questo caso, pertanto, saranno i decreti attuativi che dovranno fornire risposte chiare.

La disposizione sembra, in ogni caso, un ritardato tentativo di bloccare la possibilità, consentita dalla normativa vigente, di aumentare negli ultimi anni di servizio i contributi previdenziali attraverso aumenti stipendiali non giustificati. Clamorosi in tal senso alcune recenti inchieste giornalistiche che hanno denunciato il fenomeno e smascherato alcuni furbetti di quartiere

**Se questo dovesse essere realmente** il motivo che ha indotto il legislatore a introdurre nel sistema previdenziale la norma in esame, la valutazione non potrebbe che essere positiva.

— © Riproduzione riservata —



Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia

età. Qualche preoccupazione, limitata peraltro sola a quanti possono fare valere, oltre a un numero di anni contributivi maggiori di quelli previsti dalla normativa vigente, anche una contribuzione molto più elevata corrisposta negli ultimi anni di servizio. Dispone infatti il comma 707 che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del dl 201/2011 con le modifiche apportate in sede di conversione nella legge 214/2011 computando,

